

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
SENTENZA T.A.R. LAZIO ROMA N. 6355/2015**

**Oggetto: Ottemperanza Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 11861 dell'11/06/2024 - Adozione Decreto del Commissario ad Acta nell'esercizio dei poteri sostitutivi ex D.Lgs. n. 104/2010, in luogo del Comune di Orte (VT), per il riconoscimento espresso delle istanze delle società Cerere s.r.l. e Azienda Macchia Tonda Società Agricola s.r.l. a seguito della Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 6355/2015 concernente la Cava sita in Orte, Località Torre Pulita – Radicare, autorizzata con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 152 del 05/11/2003 e s.m.i.**

**PREMESSO CHE:**

1. Le Società Cerere S.r.l. ed Azienda Macchia Tonda Società Agricola S.r.l. sono rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di un terreno sito nel Comune di Orte distinto al catasto terreni al foglio 75, part. 37/le 28/h (ora foglio 74, part. 117), della consistenza complessiva di ha 7,54; terreno, per il quale la Società Cerere S.r.l. ha ottenuto, con **Delibera del Consiglio Regionale Lazio n. 152 del 05/11/2003**, un'autorizzazione all'esercizio settennale di una cava per l'estrazione di sabbia e ghiaia;
2. In data 14/10/2004 il terreno in oggetto è stato concesso in affitto dalla Cerere S.r.l. con contratto a **Sogeca S.r.l.**, per la coltivazione e lo sfruttamento del sito a fini estrattivi, alle condizioni previste dalla sopra menzionata autorizzazione;
3. Congiuntamente, con il medesimo contratto, la Cerere S.r.l. ha concesso in comodato a Sogeca **un'ulteriore area di quattro ettari limitrofa a quella di estrazione, per l'installazione dell'impianto di selezione e lavaggio, del cantiere e servizi, nonché per lo stoccaggio del materiale estratto;**
4. Con **Determinazione Dirigenziale n. 985 del 13/05/2005** la Regione Lazio ha concesso il preventivo assenso **al subentro di Sogeca S.r.l.** nell'autorizzazione alla coltivazione della cava;
5. In data **05/07/2005 e 20/07/2006 Sogeca S.r.l. e il Comune di Orte** hanno stipulato due convenzioni per le opere, infrastrutture, impianti per l'esercizio della cava e per la lavorazione degli inerti sui terreni sopra specificati, le quali convenzioni impegnavano la Società Sogeca s.r.l. esercente alla coltivazione della cava e al ripristino delle aree al momento del rilascio delle stesse previa prestazione di idonee garanzie finanziarie;
6. L'autorizzazione regionale concessa con **DCR n. 152/2003** e le conseguenti convenzioni hanno cessato i loro effetti **in data 10/01/2011;**
7. Nonostante il titolo autorizzatorio originario fosse scaduto, il Comune di Orte con **Determinazione Dirigenziale n. 16223 del 10/11/2011**, ha autorizzato la Società Sogeca S.r.l., in assenza di titolo idoneo allo sfruttamento della "cava madre", alla prosecuzione in ampliamento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Torre Pulita – Radicare" in Comune di Orte, su terreno limitrofo a quello delle ricorrenti, di proprietà di soggetti terzi;
8. Nel 2012 la Sogeca S.r.l. ha inoltre chiesto la proroga dell'autorizzazione n. 152/2003 relativa alla "cava madre". Tale istanza è stata inizialmente rigettata dal Comune con provvedimento del **12/07/2012. Tale provvedimento di diniego è stato, peraltro, successivamente annullato in autotutela con provvedimento del 12.9.2012;**
9. Avverso il provvedimento alla prosecuzione in ampliamento dell'attività estrattiva nonché avverso il provvedimento di annullamento in autotutela del rigetto dell'istanza di proroga dell'autorizzazione n. 152/2003, le Società Cerere S.r.l. e Macchia Tonda S.r.l., interessate alla cessazione delle attività estrattive ed al ripristino ambientale delle aree **interessate hanno esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Nelle more del ricorso, il Comune di Orte ha comunicato alle Ricorrenti l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della proroga del titolo autorizzatorio;**
10. Con **Sentenza n. 1337 del 23/01/2013**, il Tribunale di Roma ha dichiarato **la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento di Sogeca S.r.l. La Società inadempiente è stata peraltro condannata al rilascio dell'area in questione previo ripristino dello status quo ante;**
11. Con ordinanza del Tribunale di Roma emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la Società Cerere S.r.l. ha ottenuto il rilascio dell'area stessa;

12. A fronte del mancato ripristino dello stato dei luoghi dei terreni oggetto di attività estrattiva da parte della Società Sogeca S.r.l., con nota del 23/04/2013, le Società Ricorrenti hanno diffidato il Comune di Orte:
- a concludere gli avviati procedimenti di rigetto dell'istanza Sogeca di proroga dell'autorizzazione di cui alla D.C.R. n. 152 del 2003 e di revoca/annullamento dell'autorizzazione alla prosecuzione in ampliamento di cui alla **D.D. n. 16223 del 10/11/2011**;
  - ad adottare entro 30 giorni "tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino dei terreni di proprietà delle Società interessate dai lavori di Sogeca S.r.l., anche mediante l'escussione delle polizze fideiussorie prestate a garanzia di tali lavori";
13. A seguito della suddetta diffida il Comune di Orte, **con provvedimento del 24/05/2013**, ha disposto **la revoca a Sogeca S.r.l. dell'autorizzazione n. 16223/2011** relativa all'ampliamento dell'attività estrattiva e ha respinto la domanda presentata da Sogeca stessa di proroga dell'autorizzazione di cui alla DGR 152/2003, ma non ha adottato i provvedimenti necessari e consequenziali per il recupero dei terreni di proprietà delle (o in usufrutto alle) ricorrenti, sicché con ulteriore diffida del 19/02/2014 la Cerere S.r.l. ha ulteriormente chiesto al Comune di adottare tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per la sistemazione, il recupero ed il ripristino ambientale dei terreni interessati dalla coltivazione della cava;
14. A fronte dell'inerzia del Comune di Orte seguita alle due diffide di cui sopra, le Società Cerere S.r.l. e Macchia Tonda S.r.l., hanno esperito ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale, per violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e degli artt. 16 e 25 della L.R. Lazio 6.12.2004, n. 17;
15. Con **Sentenza della Sezione Seconda bis n. 6355/2015, il T.A.R. del Lazio** ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione statuendo quanto segue:

*rileva Il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto. (...) Nella specie le ricorrenti, in qualità di proprietaria ed usufruttuaria di terreni sui quali è stata esercitata, anche previa autorizzazione della P.A., un'attività estrattiva di cava, vantano un interesse qualificato a che vengano poste in essere dal Comune di Orte tutte le azioni richieste dalle ricorrenti con le istanze del 23.4.2013 e del 19.2.2104, in considerazione del mancato ripristino delle aree da parte di Sogeca prima del rilascio delle stesse. (...) È pacifico, d'altra parte, (...) che il recupero ambientale, il ripristino e la sistemazione dei terreni non sia compiutamente avvenuto da parte della società affittuaria ed esercente la cava in questione. A fronte di tale circostanza l'inerzia dell'Amministrazione comunale (...) non è giustificata né legittima, dal momento che il ripristino/recupero ambientale/risistemazione dell'area di cava dismessa risponde anche (oltre che al privato interesse dei soggetti proprietari) **ad un diritto/dovere dell'Autorità pubblica e quindi all'interesse pubblico di cui la stessa è portatrice, in correlazione con i suoi poteri di autorizzazione, repressione e di controllo inerenti all'attività di cava, come anche si evince chiaramente da specifiche disposizioni di legge. E del resto: 1) nelle convenzioni del 2005 e del 2006 intervenute tra il Comune di Orte e la Sogeca srl era previsto a carico di quest'ultima l'obbligo di esecuzione delle opere, tra le altre, di sistemazione e/o recupero e/o ripristino del terreno interessato dall'attività estrattiva, con relativa prestazione di adeguate garanzie al riguardo; 2) i rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. n. 17/2004 sono regolati da apposita convenzione, prevista dall'art. 14 della legge stessa, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri a carico del titolare medesimo tra cui, in particolare, quello riferito alla realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata; 3) la L.R. predetta prevede altresì agli artt. 16 e 25 che il comune, se, in sede di verifica parziale o finale o in caso di attività estrattiva in assenza di autorizzazione, si avvede della mancata realizzazione delle opere previste in convenzione (o della necessità di opere di recupero e sistemazione dell'area interessata) ordina all'inadempiente o al trasgressore di adempiere (o di provvedere al recupero/sistemazione) entro un determinato termine, decorso il quale provvede d'ufficio con le somme di cui alla garanzia fideiussoria e/o con rivalsa nei confronti dell'obligato o del trasgressore; (...) 7) la legge regionale suddetta, in definitiva, pone obblighi di verifica, di controllo, di esecuzione in danno di interventi di recupero omessi, a carico dell'Amministrazione e non del proprietario, che d'altra parte non ha i relativi poteri***

**autoritativi all'uopo necessari.** *Donde la condivisibilità dell'azione instaurata dalle ricorrenti e la conseguente declaratoria, in accoglimento del ricorso, da parte di questo TAR, dell'obbligo del Comune intimato di provvedere espressamente al riscontro delle istanze delle interessate, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o anteriore notificazione della presente sentenza. Si nomina per il caso della persistente inerzia del Comune un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Viterbo o di un funzionario di Prefettura designato dal titolare dell'Ufficio, per gli adempimenti necessari in via sostitutiva, da compiersi entro i successivi giorni 30 a partire dalla scadenza del termine assegnato al Comune.*

#### CONSIDERATO CHE:

- **Il Comune di Orte in data 18 novembre 2016** ha relazionato al Commissario ad acta designato dal Prefetto di Viterbo, Dott. Salvatore Grillo, un prospetto afferente le somme impegnate, il computo del ripristino ambientale, una nota tecnica e un rilievo piano altimetrico ma, ciononostante, il Commissario ad acta delegato non procede all'ottemperanza della Sentenza de quo;
- **Con Ordinanza n. 03065/2022** il T.A.R. del Lazio Roma Sezione Seconda Bis, ha ordinato al Prefetto di Viterbo, in qualità di Commissario ad acta già nominato, di eseguire, **entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, la sentenza n.6355/2015** del T.A.R. Lazio, con facoltà di delegare con provvedimento formale per l'adempimento altro funzionario;
- Le Fidejussioni prestate dalle Compagnie Etruria s.r.l. e Confidi Italia P.M.I. alla società Sogeca esercente l'attività di Cava, recanti come Ente Beneficiario il Comune di Orte, si sono rivelate inesigibili, come attestato dallo stesso Comune con nota e allegati indicati nel prosieguo del presente provvedimento;
- **Con Ordinanza n. 08599/2022** il T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda Bis, **“vista l'istanza depositata il 19/04/22 con cui il Prefetto di Viterbo ha chiesto una proroga dei termini per l'esecuzione del giudicato e l'autorizzazione a nominare un ingegnere non dipendente della pubblica amministrazione per tale adempimento, in considerazione della natura tecnica della questione oggetto di causa”, ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta e ha nominato, quale nuovo Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio (...)**”;
- **Con Ordinanza n. 15333/2022**, il T.A.R. del Lazio Roma Sezione Seconda bis, **“considerato che con istanza depositata in data 08/07/2022 il Commissario ad acta regionale ha chiesto di essere sostituito in quanto l'espletamento dell'incarico esulerebbe dalle competenze della Direzione alla quale è preposto”,** ha nominato, **quale nuovo Commissario ad acta ed in sostituzione del precedente, il Capo dell'Ufficio di Gabinetto pro tempore del Presidente della Regione Lazio con facoltà di delega secondo quanto specificato in motivazione**;
- **Con Ordinanza n. 12693/2023** il T.A.R. Lazio Roma sezione Seconda bis, preso atto che il Capo dell'Ufficio di Gabinetto pro tempore del Presidente della Regione Lazio **ha delegato le suddette funzioni al Direttore regionale Centrale Acquisti e ad Interim Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Dott. Andrea Sabbadini con nota prot. reg. n.627511 dell'07/06/2023., reitera l'urgenza degli adempimenti in capo al Commissario ad acta assegnando allo stesso un termine di sessanta giorni per la conclusione delle attività**;

#### TENUTO CONTO CHE:

- A far data dalla delega conferitagli, il Commissario ad acta Dott. Andrea Sabbadini delegato dal Capo dell'Ufficio di Gabinetto pro tempore del Presidente della Regione Lazio non ha relazionato alcuna attività commissariale e, inoltre, a seguito della riorganizzazione delle strutture amministrative della Regione Lazio, lo stesso non è più in servizio presso l'Amministrazione regionale;
- **È necessario dare urgente esecuzione alla citata Sentenza n. 6355/2015**, assicurando il ripristino ambientale del terreno di cava al fine di garantire la salute pubblica del territorio e dell'ambiente;
- Con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 dell'11/01/2024** si è disposto il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale *"Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica, sostenibilità, parchi"* ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. al Dott. Vito Consoli;

- Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto pro tempore del Presidente della Regione Lazio, ritenuto che il Dott. Vito Consoli sia in possesso di elevati requisiti personali e professionali, con **nota prot. reg. n. 0472685 del 08/04/2024** ha delegato il medesimo all'esercizio delle funzioni di **Commissario ad Acta per l'esecuzione della Sentenza n. 6355/2015** della Sezione Seconda bis del T.A.R. del Lazio Roma, in conformità a quanto statuito nelle successive Ordinanze n. 03065/2022, 08599/2022 e 15333/2022 e 12693/2023 della medesima Sezione, al fine di garantire gli adempimenti posti dal giudicato amministrativo in capo al Comune di Orte;
- Il Dott. Vito Consoli, nominato con delega Capo dell'Ufficio di Gabinetto pro tempore del Presidente della Regione Lazio, acquisita al prot. reg. n. 0472685 del 08/04/2024, in qualità di Commissario ad acta, si è insediato **in data 10/04/2024** dandone comunicazione al T.A.R. Lazio mediante deposito note prot. n. 2024042412 e prot. n. 0487903 di pari data sul portale Processo Amministrativo Telematico (PAT);
- **In data 03/05/2024** con nota **prot. n. 2024051331 e prot. n. 0585137** è stato depositato sul PAT il verbale di insediamento del Dott. Vito Consoli come Commissario ad Acta del 23/04/2024, recante altresì gli esiti del primo sopralluogo nel sito di cava oggetto di che trattasi;
- In data **22/05/2024** è stato effettuato il secondo sopralluogo, di carattere prettamente tecnico-geologico, presso il sito di cava il cui verbale è stato successivamente depositato sul PAT in data **05/06/2024 con prot. n. 0734908;**
- In data **10/06/2024** è stata altresì depositata sempre sul Portale PAT la corrispondenza tra il Commissario ad Acta e il Sindaco di Orte in merito al nulla osta all'esecuzione dei rilievi e all'autorizzazione del sopralluogo nel periodo compreso tra il 5 e il 15 giugno 2024 con la presenza di un tecnico incaricato;
- In data **11/06/2024** è stata depositata presso il PAT l'istanza **prot. n. 0760544** con la quale il Commissario ad acta ha chiesto al T.A.R. Lazio la concessione di una proroga della durata dell'incarico decorrente dalla data di insediamento, **fino al 31/12/2024** alla luce delle tempistiche stimate indispensabili a realizzare tutte le lavorazioni edilizie in cava volte al ripristino dello stato dei luoghi e a garantire la tutela dell'ambiente e del territorio;
- **Con Sentenza n. 11861 dell'11/06/2024** sul ricorso n.g.r. 8135/2014, proposto da Cerere S.r.l. e Azienda Macchia Tonda Società Agricola S.r.l., il T.A.R. Lazio, facendo seguito alla sentenza n. 6355/15 che dichiarava *“l'obbligo del Comune intimato di provvedere espressamente al riscontro delle istanze” con cui le ricorrenti avevano richiesto all'ente locali di “adottare entro 30 g. “tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino dei terreni di proprietà delle Società interessate dai lavori di Sogeca S.r.l., anche mediante l'escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia di tali lavori”* **ha fornito chiarimenti e indicazioni al Commissario ad acta, disponendo per il medesimo** *“l'obbligo di riscontrare, con provvedimento espresso emesso in nome e per conto del Comune inadempiente, le istanze con cui le ricorrenti hanno chiesto all'ente locale di “adottare entro 30 gg. “tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino dei terreni di proprietà delle Società.... interessate dai lavori di Sogeca S.r.l., anche mediante l'escussione delle polizze fideiussorie prestate a garanzia di tali lavori”*;

#### ATTESO CHE:

- Le citate istanze delle Ricorrenti Cerere S.r.l. e Azienda Macchia Tonda Società Agricola S.r.l. **sono legittime come già riconosciuto** dal T.A.R. Lazio Sezione Seconda bis di Roma con Sentenza n. 6355/2015;
- Al riguardo, il Comune di Orte, pur essendone obbligato, **si è reso inadempiente** all'esecuzione dei lavori di ripristino ambientale, sistemazione e recupero del sito di cava, fornendo altresì documentazione comprovante gli infruttuosi tentativi di escussione delle Fidejussioni rilasciate rispettivamente dalla Compagnia Assicurativa Etruria s.r.l. e da Confidi Italia P.M.I. nei confronti della società Sogeca s.r.l., come segue:

- ✓ **Etruria s.r.l.: atto n. 0766/05 del 30/06/2005 per l'importo di euro 150.878,00** "a garanzia di tutti gli adempimenti previsti nella delibera regionale n. 152/2003 relativi all'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia e ghiaia sul terreno meglio specificato in premessa",
- ✓ **Confidi Italia P.M.I. atto n. 74340D del 24/10/2011 per l'importo di euro 646.825,76** "Adempimento delle obbligazioni contrattuali a carica del Contraente ed a favore del Beneficiario scaturenti Convenzione per la prosecuzione in ampliamento della attività estrattiva in località "Torre Pulita – Radicare" – autorizzazione n. 152 del 5.11.2003";
- In data **08/07/2024** il Comune di Orte ha trasmesso a questa Autorità Competente una lettera prot. 0013091 Tit. 10 Cl 1 Fasc. 16 recante "Relazione sulle attività svolte relativamente all'impossibilità di escutere la polizza fideiussoria illo tempore fornita nell'interesse della Cerere S.r.l. dalla Etruria S.p.A.", acquisita al prot. reg. n. 0879062 del 09/07/2024;
- Unitamente alla suddetta nota il Comune di Orte ha trasmesso la seguente documentazione, che viene allegata al presente atto per formarne parte sostanziale e integrante:
  - Atto di fidejussione n. 0766/05 emessa da Etruria S.p.A.;
  - Atto di fidejussione n. 74340D del 24/10/2011 emessa da Confidi Italia PMI
  - Lettera del Comune di Orte prot. n. 1885/2013;
  - Lettera del Comune di Orte prot. n. 2379/2013;
  - Deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 06/03/2015  
Comunicazione esecutività stato passivo creditori 14/04/2015
  - Lettera dell'Avv. Michele Ferrari del 05/07/2024;
  - Visura Agenzia delle Entrate;
  - Visura storica Etruria S.p.A.;
- Le obbligazioni concernenti l'esecuzione dei lavori di ripristino ambientale della cava di che trattasi **sono pertanto assunte ai sensi di legge in capo al Comune di Orte**, sia in termini di responsabilità ambientale che finanziaria;
- Il citato Comune ha dichiarato quindi al **Commissario ad acta in esercizio la propria piena disponibilità ad ottemperare al giudicato amministrativo di cui alla Sentenza n 6355/2015, e s.m.i.** mediante l'utilizzo di fondi del bilancio comunale, volti a sostenere i costi di tutta l'operazione di risanamento ambientale della cava, a favore delle Ricorrenti e in applicazione del dettato normativo di cui agli artt. 16 comma 1 e comma 5 e 25 della legge regionale n. 17/2004;

#### **DATO ATTO CHE:**

- Il Commissario ad acta, in virtù dell'esercizio dei poteri sostitutivi conferitigli dal proprio mandato, **assume in luogo del Comune di Orte l'impegno a soddisfare in toto le istanze delle ricorrenti, in quanto riconosciute dalla Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 6355/2015, confermata dalla Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 11861/2024;**
- Il Commissario ad acta altresì attesta di essersi immediatamente attivato, come comprovato dai verbali depositati presso il T.A.R. Lazio Roma, al fine di porre in essere tutte le verifiche geologiche, forestali, tecnico urbanistiche e finanziarie, tuttora in corso, **volte ad approntare un programma esecutivo** dei lavori da effettuare, ferma restando la complessità della vicenda sia sotto il profilo delle tecniche di lavorazione che per gli eventuali nulla osta da acquisire in itinere, come attestato nei verbali depositati nel Fascicolo di causa n. 8135/2014;
- Il Commissario ad acta altresì evidenzia che la proroga relativa alla durata dell'incarico conferito, richiesta con istanza prot. n. 0760544 dell'11/06/2024 al T.A.R. Lazio, si rende indispensabile per la predisposizione di un progetto esecutivo recante anche una stima esatta dei costi che il Comune di Orte dovrà sostenere, pur applicando il criterio generale dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché individuando formule e modalità atte a ridurre i costi dell'operazione, onde non produrre aggravii nella spesa pubblica;

## VISTI:

- **L'art. 21 del D.Lgs. n. 104/2010** (Codice del processo amministrativo), nella parte in cui dispone che *“nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta”*.
- **L'art. 16 co. 1 della L.R. n. 17/2004**, il quale stabilisce che *“i lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica: (...) b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni”*.
- **L'art. 16 co. 5 della L.R. n. 17/2004**, il quale stabilisce quanto segue: *“Nel caso di verifica finale il comune: a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria; b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria; c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato”.*
- **L'art. 25 della L.R. n. 17/2004**, che stabilisce quanto segue: *1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessata. 2. Se il trasgressore non adempie entro sessanta giorni dall'intimazione a quanto prescritto al comma 1, il comune provvede con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa è avvenuta contro la sua volontà. 3. Il comune segnala all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.*

### IL COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA T.A.R. LAZIO ROMA N. 6355/2015

Per le premesse di cui in narrativa del presente Decreto, che qui si intendono integralmente richiamate per formarne parte sostanziale e integrante

### DECRETA

- **Di dare atto che, a seguito della sentenza n. 6355/15 del T.A.R. Lazio Roma**, relativa al ricorso n. 8135/2014 presentato dalle Società Cerere S.r.l. e Azienda Macchia Tonda Società Agricola S.r.l. concernente la Cava sita nel Comune di Orte – Località “Torre Pulita – Radicare” autorizzata all'estrazione di sabbia e ghiaia con D.C.R. n. 152/2003, **il Comune di Orte, intimato, ha “l'obbligo ..... di provvedere espressamente al riscontro delle istanze”** con cui le ricorrenti avevano richiesto all'ente locali di *“adottare entro 30 g. “tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino dei terreni di proprietà delle Società interessate dai lavori di Sogeca S.r.l., anche mediante l'escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia di tali lavori”*;
- **Di prendere atto che il T.A.R. Lazio Roma, con Sentenza n. 11861 dell'11/06/2024 ha impartito chiarimenti al Commissario ad acta** nominato con Delega del Capo dell'Ufficio di Gabinetto pro tempore del Presidente della Regione Lazio, relativamente al mandato conferito e da esercitare, **disponendo, tra l'altro, “l'obbligo di riscontrare, con provvedimento espresso emesso in nome e per conto del Comune inadempiente, le istanze con cui le ricorrenti hanno chiesto all'ente locale di “adottare entro 30 gg. “tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino dei terreni di proprietà delle Società.... interessate dai lavori di Sogeca S.r.l., anche mediante l'escussione delle polizze fideiussorie prestate a garanzia di tali lavori”**;
- **Di adottare quindi il presente provvedimento in ottemperanza alla citata Sentenza n. 11861 del T.A.R. Lazio Roma dell'11/06/2024 assumendo**, in virtù dell'esercizio dei poteri sostitutivi

conferitigli dal proprio mandato, in luogo del Comune di Orte, l'impegno ad assolvere gli adempimenti richiesti nelle le istanze delle Ricorrenti Cerere S.r.l. e Azienda Macchia Tonda Società Agricola S.r.l. relativamente al ripristino ambientale, sistemazione e/o recupero della Cava sita nel Comune di Orte – Località “Torre Pulita – Radicare” autorizzata all'estrazione di sabbia e ghiaia con D.C.R. n. 152/2003 in quanto già riconosciute dalla Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 6355/2015, confermata dalla Sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 11861/2024;

- **Di disporre che il Comune di Orte provvederà con fondi del bilancio Comunale, anche ed eventualmente a seguito dell'adozione di una variazione di bilancio se necessaria, a sostenere tutti i costi e le opere** afferenti ai lavori di ripristino ambientale sistemazione e/o recupero della Cava sita nel Comune di Orte – Località “Torre Pulita – Radicare”, autorizzata all'estrazione di sabbia e ghiaia con D.C.R. n. 152/2003;
- **Di statuire che ogni fase dell'iter necessario all'assolvimento degli obblighi comunali nella fattispecie si svolga previa preventiva approvazione e con la supervisione del Commissario ad acta nominato**, in forza della predisposizione di un progetto esecutivo, esperite tutte le relative verifiche e approfondimenti tecnico urbanistici, geologici e forestali che si rendano necessari, come già in itinere, **al fine di adempiere a quanto disposto a carico dell'Ente comunale dagli artt. 16 comma 1 e comma 5, e 25 della legge regionale n. 17/2004;**
- **Di dare atto che**, esaminata la documentazione fornita dal Comune di Orte, ponendo il ripristino ambientale a carico dell'Amministrazione Comunale, l'esborso di fondi comunali si rende indefettibile accertata **l'inesigibilità della Fidejussione n. 0766/05**, rilasciata dalla società Etruria S.p.A. nei confronti di Sogeca S.r.l. per l'importo **di euro 150.878,00** “a garanzia di tutti gli adempimenti previsti nella delibera regionale n. 152/2003 relativi all'autorizzazione all'esercizio di una cava di sabbia e ghiaia sul terreno meglio specificato in premessa” e della **Fidejussione rilasciata da Confidi Italia P.M.I. con atto n. 74340D del 24/10/2011** nei confronti di Sogeca S.r.l. per l'importo di **euro 646.825,76** a garanzia dell'“Adempimento delle obbligazioni contrattuali a carica del Contraente ed a favore del Beneficiario scaturenti Convenzione per la prosecuzione in ampliamento della attività estrattiva in località “Torre Pulita – Radicare” – autorizzazione n. 152 del 5.11.2003”.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo, è adottato mediante il sistema di informatizzazione degli atti SISCOM del Comune di Orte, e verrà depositato presso il Portale Processo Amministrativo Telematico - T.A.R. Lazio Roma.

Lo stesso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Orte (VT), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché notificato alle Società Cerere S.r.l. e Azienda Macchia Tonda Società Agricola S.r.l.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**SENTENZA T.A.R. LAZIO ROMA N. 6355/2015**  
**DOTT. VITO CONSOLI**  
*(Firmato digitalmente)*